

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO RUSSO**

Disciplina temporanea della responsabilità degli esercenti le professioni e le attività sanitarie per danni a pazienti affetti da COVID-19

*Presentata il 5 ottobre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È evidente che la pandemia di COVID-19 ha determinato una situazione di emergenza sanitaria mai prima d’ora verificatasi, con il conseguente impiego di professionalità e di servizi sanitari eccezionali.

È sotto gli occhi di tutti come ai sanitari, in questo particolare momento, sia richiesta un’opera che va ben oltre la straordinarietà e nella quale le difficoltà relative alla diagnosi e alla cura sono spesso determinate dalla difficile situazione delle strutture sanitarie e dalla carenza di presidi sanitari per il COVID-19. Questa situazione rende sempre più difficile, se non quasi impossibile, identificare i casi nei quali la responsabilità della mancata o errata diagnosi ovvero delle cure inappropriate o tardive non dipende dall’inadeguatezza delle strutture, ma da eventuali omissioni o errori del personale sanitario. Tenuto conto dell’eccezionale condizione di *stress* nella

quale versa il personale sanitario a seguito dell’emergenza conseguente alla pandemia di COVID-19, non è possibile individuare con certezza le responsabilità e si corre il rischio di introdurre regole di giudizio confliggenti e percorsi valutativi difformi, danneggiando gravemente gli esercenti le professioni mediche e sanitarie che oggi sono ritenuti « eroi », ma che, al termine della pandemia, potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali errori od omissioni a danno dei pazienti trattati. Per evitare che i medici e i sanitari possano subire, in futuro, gravi conseguenze dal loro comportamento durante la fase di emergenza, la presente proposta di legge prevede una « clausola di salvaguardia » per la responsabilità degli esercenti le professioni e le attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.

In conformità con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che la valutazione del profilo soggettivo della colpa deve considerare le contingenze del caso concreto con conseguenze sull'effettiva esigibilità della condotta astrattamente doverosa, e dato che lo stato di emergenza considerato dalla Corte di cassazione è quello circoscritto all'occasionalità del momento e alla contingenza diagnostica e terapeutica, non v'è dubbio che tale regola di giudizio possa e debba essere ampliata e

garantita in una situazione di pandemia accertata e dichiarata, comunque senza mai spingersi fino alla compressione estrema del diritto del cittadino. Quest'ultimo, infatti, è garantito nell'esercizio del diritto al risarcimento nei confronti degli organi oggettivamente preposti, evitando di coinvolgere il singolo operatore, costretto a esercitare, in epoca di pandemia, la professione o l'attività sanitaria in condizioni di assoluta eccezionalità e imprevedibilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1 Ai fini di cui alla presente legge, per esercenti le professioni e le attività sanitarie si intendono gli esercenti le attività proprie della professione medica e infermieristica e ogni altra attività biomedica, socio-sanitaria e di soccorso, anche all'interno delle strutture temporaneamente adibite per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### Art. 2.

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e in relazione agli eventi conseguenti o connessi al medesimo stato di emergenza, anche se emersi successivamente, è esclusa la responsabilità degli esercenti le professioni e le attività sanitarie, definiti ai sensi del comma 2, per i danni a pazienti affetti da COVID-19 derivanti da errori od omissioni ovvero da violazioni degli obblighi inerenti all'attività sanitaria.

### Art. 3.

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e, in particolare, alla legge 8 marzo 2017, n. 24, in relazione agli eventi conseguenti o connessi al medesimo stato di emergenza, anche se emersi successivamente, è esclusa la responsabilità penale colposa degli esercenti le professioni e le attività sanitarie per le condotte di cui agli articoli 589, 590 e 590-*sexies* del codice penale che abbiano coinvolto pazienti affetti da COVID-19.

### Art. 4.

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle

disposizioni vigenti, in relazione agli eventi conseguenti o connessi al medesimo stato di emergenza, anche se emersi successivamente, è esclusa la responsabilità civile degli esercenti le professioni e le attività sanitarie prevista dagli articoli 1218 e seguenti e 2043 del codice civile e dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, per fatti che abbiano coinvolto pazienti affetti da COVID-19; il diritto al risarcimento del danno è esercitato, con le forme previste dalla legge, direttamente nei confronti delle strutture sanitarie o nei confronti dell'impresa di assicurazione, salvo che l'obbligazione sia stata assunta direttamente dal medico con il paziente.

Art. 5.

1. Nei casi di cui alla presente legge, è esclusa la possibilità di avviare azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa e contabile a carico degli esercenti le professioni e le attività sanitarie da parte della struttura sanitaria e dell'impresa di assicurazione.

